



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
DI GESTIONE
TRASPORTO SOCIALE

CRONOLOGIA DEGLI ATTI			
<i>Oggetto</i>	<i>organo</i>	<i>numero</i>	<i>data</i>
ADOZIONE	C.C.	08	13/02/2008

I N D I C E

Premessa

Art. 1 Descrizione e finalità del servizio

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Affidamento del servizio

Art. 4 Modalità di gestione

Art. 5 Erogazione del servizio

Art. 6 Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Art. 7 Norme di comportamento

Art. 8 Norme finali

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi espressi dalle Leggi vigenti in materia, l'attività di trasporto sociale degli utenti, nonché le finalità, i criteri di accesso e la modalità di erogazione del servizio.

ART. 1 DESCRIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di Civate al Piano, nell'ambito delle funzioni sociali attribuite alla competenza degli Enti Locali, ha istituito il servizio di trasporto sociale a favore di soggetti disabili ed anziani, con lo scopo di garantirne il perseguimento di migliori condizioni di vita nel contesto sociale e culturale, essendo finalizzato a svolgere una reale funzione di integrazione sociale.

Il servizio di trasporto dovrà consentire il raggiungimento di strutture sanitarie, sociali ed educative ed è effettuato nei casi in cui l'utente abbia difficoltà a raggiungerle autonomamente o a reperire servizi alternativi sia per orari non adeguati del servizio pubblico, sia per la dislocazione delle strutture stesse.

ART. 2 DESTINATARI

Il servizio è rivolto alle seguenti fasce di popolazione:

- ❖ utenti sottoposti a trattamento di dialisi;
- ❖ portatori di handicap in carrozzina o con patologie che rendono impossibile l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- ❖ soggetti disabili di natura fisica, psichica e sensoriale;
- ❖ anziani di età superiore a 65 anni con ridotta capacità motoria;
- ❖ utenti sottoposti a terapie riabilitative e/o visite specialistiche ed impossibilitati a raggiungere la struttura sanitaria autonomamente;
- ❖ utenti in temporanea difficoltà di deambulazione.

ART. 3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto sociale è affidato, tramite convenzione, alla locale "Associazione Volontari del Trasporto San Rocco" che si impegna a svolgerlo con regolarità e continuità, nell'ambito degli scopi previsti dal proprio atto costitutivo e dallo statuto associativo, a favore della popolazione di Civate al Piano.

L'Associazione Volontari del Trasporto San Rocco è costituita senza fine di lucro ed ha lo scopo di operare, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, nel settore del trasporto sociale.

E' iscritta nello specifico elenco della Sezione Provinciale del Registro Regionale delle organizzazioni del volontariato al n° 83, dalla data del 08.09.2004;

ART. 4 MODALITA' DI GESTIONE

L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della persona interessata o dei suoi familiari o rappresentante legale, presso la sede dell'Associazione.

L'accesso al servizio può avvenire, anche, per segnalazione del Servizio Sociale comunale.

Per l'espletamento del servizio, vengono utilizzati automezzi di proprietà dell'Associazione stessa.

Gli automezzi sono coperti da assicurazione, sia per il rischio di responsabilità civile verso terzi, sia per il rischio di infortuni del conducente e delle persone trasportate.

ART. 5 EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene svolto nell'arco dell'intero anno solare nei soli giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle ore 6.00 alle ore 19.00.

Il servizio può essere temporaneamente sospeso per indisponibilità degli automezzi o del personale addetto.

In presenza di più domande richiedenti il trasporto negli stessi orari, si terrà conto della gravità delle situazioni e delle difficoltà e/o impossibilità del richiedente ad accedere a servizi alternativi.

L'Amministrazione comunale può richiedere all'Associazione l'utilizzo degli automezzi adibiti al trasporto sociale, anche in occasione di manifestazioni, celebrazioni e programmi periodici organizzati o patrocinati dallo stesso Comune, in collaborazione con Gruppi ed Associazioni presenti sul territorio comunale, previa valutazione della disponibilità degli automezzi.

ART. 6 PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

E' prevista una partecipazione dell'utente al costo del servizio da erogare all'Associazione. La tariffa del costo è stabilita annualmente dalla Giunta comunale, fissata per l'anno in corso in Euro 0,35 al chilometro, più eventuali rimborsi spese (autostrada, parcheggi).

La cedola di pagamento sarà inoltrata dall'Associazione, presso l'abitazione dell'utente. L'autista non potrà riscuotere alcun compenso per il trasporto.

Nel caso in cui il servizio sia effettuato per più persone e per la stessa tratta stradale, il pagamento sarà corrisposto nelle seguenti percentuali:

- 1 utente, 100% del costo;
- 2 utenti, 80% del costo, cadauno;
- 3 utenti, 70% del costo, cadauno;
- 4 utenti, 60% del costo, cadauno.

Per i soli utenti che utilizzano il servizio per recarsi nei centri per la dialisi, il costo a loro carico, sarà corrispondente al rimborso che gli stessi percepiranno dall'Asl.

Nel caso in cui il rimborso dell'Asl sia superiore al costo del servizio, l'eccedenza verrà rimborsata agli utenti.

Sono esentati dal pagamento della quota di contribuzione gli utenti, i cui casi risultano di particolare rilevanza sociale, stabiliti dal Servizio Sociale comunale e comunicati all'Associazione.

Sono sottoposti a tariffa ridotta, gli utenti di servizi continuativi.

ART. 7 NORME DI COMPORTAMENTO

Gli operatori addetti al trasporto devono garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

Eventuali reclami riguardanti il servizio e/o il personale addetto dovranno essere presentati per iscritto al Servizio Sociale comunale.

Agli utenti ed ai loro familiari viene richiesto di rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché di comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

Nei casi in cui gli operatori del trasporto riscontrino particolare incuria o negligenza da parte dell'utenza, tale da nuocere al buon andamento del servizio, il Responsabile dell'Associazione

provvederà a darne comunicazione al Servizio Sociale comunale che inviterà l'utente e/o la famiglia dello stesso a non reiterare il comportamento inadeguato.
Per ripetute violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, previo preavviso, il trasporto può essere sospeso dal Servizio Sociale comunale.

ART. 8 NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno coincidente con quello della sua esecutività.
A decorrere dalla data di esecutività, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.
Per tutto quanto non specificato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.